Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 239-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. **517.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, concernente l'approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 3974/D 60-02 del 2 ottobre 1984, con la quale il rettore chiede la rettifica degli errori materiali nei quali si è incorsi nella trascrizione dello statuto generale dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alle rettifiche richieste;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984, sono apportate le seguenti rettifiche:

ERRATA	CORRIGE
Art. 13, secondo comma: I cembri . . .	Art. 13, secondo comma: I membri . . .
Art. 18: Collaborazione con altre Università ed istituti di ricerca.	Art. 19: Collaborazione con altre Università ed istituti di ricerca.
Art. 35: *d)* Corsi per l'indirizzo didattico 9) numero due corsi a scelta	Art. 35: *d)*. Corsi per l'indirizzo didattico 9) corso a scelta
Art. 60, terzo comma: L'esame di istituzioni di diritto romano è propedeutico . . .	Art. 60, terzo comma: L'esame di diritto pubblico è propedeutico . . .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1985
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1985, n. **518.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Bacoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Bacoli (Napoli), in località Miseno, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nella premessa.

Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1985

PERTINI

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1985
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 40

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 1985.

Divisione della « Gazzetta Ufficiale », parte prima, in una serie generale ed in tre serie speciali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, secondo cui il Ministro di grazia e giustizia può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione;

Ritenuto che è opportuno destinare a serie distinte della *Gazzetta Ufficiale* la pubblicazione, da una parte, degli atti relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale e, dall'altra, degli atti emanati dalle Comunità europee, atti — gli uni e gli altri — che già attualmente vengono pubblicati in fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale*, contrassegnati peraltro — in modo non chiaro per l'utenza — come numeri « bis » dei fascicoli generali della *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che altra serie distinta della *Gazzetta Ufficiale* è opportuno prevedere per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, in modo da evitare il frequente ricorso a supplementi ordinari riservati ai detti atti;

Decreta:

La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, sarà divisa, a decorrere dal 1986, in una serie generale ed in tre serie speciali.

Le serie speciali saranno destinate:

la prima: agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

la seconda: agli atti delle Comunità europee;

la terza: alle leggi ed ai regolamenti regionali.

Ciascuna serie avrà una numerazione autonoma e potrà essere posta in vendita separatamente dalle altre.

Della prima e della terza serie speciali sarà pubblicato un fascicolo in ogni settimana; della seconda serie speciale saranno pubblicati due fascicoli in ogni settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(5475)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° giugno 1985, n. **519.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Carlo vescovo », in Malgrate, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Carlo vescovo », in Malgrate (Como). La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'« Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano », in Milano, con atto pubblico 10 novembre 1983, n. 6875 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Franco, notaio in Milano, consistente in un immobile costituito da un fabbricato a due piani, edificio sacro con annesso vano e sacrestia, striscia di terreno e cortile, sito in comune di Malgrate, il tutto descritto nella perizia giurata 3-10 marzo 1983 del geom. Giulio Penati Ferrerio, e valutato in L. 1.600.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 391

DECRETO 1° giugno 1985, n. **520.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa generalizia della congregazione delle religiose di Nazareth », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa generalizia della congregazione delle religiose di Nazareth », in Roma. La casa generalizia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Provincia italiana dell'istituto delle dame di Nazareth », in Roma, con atto pubblico 9 ottobre 1979, n. 67796 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un villino con annesso giardino ed accessori, destinato a sede dell'ente, sito in Roma, via Aristofane n. 41, descritto nella perizia giurata 6-7 ottobre 1980 del geom. Pacifico Bertini e valutato L. 253.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO 1° giugno 1985, n. 521.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di « S. Maria della neve », in Borgorose.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rieti 1° ottobre 1975, integrato con tre dichiarazioni, la prima di pari data e le altre due del 18 novembre 1983 e 22 settembre 1984, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria della neve », dalla frazione Collerose del comune di Borgorose (Rieti), alla via del Terminillo del comune di Rieti, con il mutato titolo di « S. Francesco nuovo ».

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 392

DECRETO 12 giugno 1985, n. 522.

Erezione in ente morale della fondazione Vidas (Volontari italiani domiciliari per l'assistenza ai sofferenti), in Milano.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione Vidas (Volontari italiani domiciliari per l'assistenza ai sofferenti), in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO 18 luglio 1985, n. 523.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare il diritto di superficie su un terreno.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare il diritto di superficie, della durata di anni 99, concesso in suo favore, a titolo gratuito, dal comune di Borgo Val di Taro su di un'area di proprietà comunale censita nel nuovo catasto terreni al foglio n. 99, part. 32 sub b-739, per la costruzione di un edificio da destinare a propria sede.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1985
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 400

DECRETO 18 luglio 1985, n. 524.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 3.000.000, un appezzamento di terreno di mq 84 sito in Altavilla Vicentina, località Tavernelle, censito al nuovo catasto terreni alla sezione A, foglio 4, mappali 21/*d* e 231/*b* di proprietà del sig. Antonio Tomasi.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1985
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 399

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1985, registro n. 15 Esteri, foglio n. 89, è stato autorizzato il Ministero delle finanze ad accettare la donazione di una proprietà immobiliare sita in Lima (Perù), Avenida Arequipa n. 1055/1075, disposta in favore dello Stato italiano dalla compagnia « Domus italica » S.A. con atto pubblico del 21 marzo 1972.

(5410)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Inserzione di un nominativo nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti della seconda sessione 1983

Con decreto ministeriale 28 settembre 1985, il dott. Aldo Ranzato, nato a Chioggia il 9 novembre 1939 ed ivi residente, è stato inserito nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti nominati nella seconda sessione ordinaria del 1983, allegato al decreto ministeriale 5 luglio 1985.

(5411)

Conferimento di diploma « Al merito della redenzione sociale »

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 è stato conferito al prof. Pizzone Salvatore, dirigente di cancelleria a riposo, il diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale » con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(5314)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Comacchio

Con decreto 7 giugno 1985, n. 7355, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone dei terreni ed i manufatti su alcuni di essi insistenti della superficie complessiva di mq 1455 distinti in catasto del comune di Comacchio (Ferrara) al foglio 40/all. B, mappali 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521 e 1522.

(5408)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Provincia di Ancona:

49-AN: Fe.Mo. S.d.f., in Loreto.

Provincia di Bologna:

116-BO: Rossi Carlo, in Bologna;
177-BO: Tucci Livio, in S. Matteo della Decima.

Provincia di Cagliari:

34-CA: Canelles Cosimo, in Cagliari.

Provincia di Cuneo:

8-CN: Corino Candida, in Alba.

Provincia di Genova:

19-GE: La Filigrana di Oliveri Antonio, in Campoligure;
209-GE: Turso Isidoro, in Genova.

Provincia di Macerata:

9-MC: Biondi Adriano, in S. Severino Marche.

Provincia di Mantova:

8-MN: Re Mida di Galli-Schiavi, in Mantova;

Provincia di Messina:

7-ME: Rossi Gaetano, in Messina.

Provincia di Milano:

793-MI: B.O.S.S.I. di Varisco e Amerio, in Milano;
1063-MI: Della Flora Alberto, in Trezzano sul Naviglio;
1124-MI: Sant'Eligio gioielli S.r.l., in Milano.

Provincia di Napoli:

423-NA: Schiavo Giuseppe, in Torre del Greco.

Provincia di Savona:

11-SV: Euro sport di Rapetto & Rebagliati, in Albisola Superiore.

Provincia di Torino:

74-TO: Bestonzo Pietro, in Torino;
201-TO: Arcadia di Ceppi Agostino & C., in Torino;
213-TO: Del Bosco Isidoro e Ruffino Piero, in Torino.

Provincia di Treviso:

68-TV: Lavorazione artigiana oro, in Treviso.

Provincia di Udine:

52-UD: Strozzo Orsolina, in Udine;
55-UD: Fabello Enzo, in Udine.

Provincia di Varese:

100-VA: Locarno Lorenzo, in Verghera di Samarate;
142-VA: Chinetti Antonio, in Gallarate.

Provincia di Venezia:

49-VE: Frollo Ermenegildo, in Venezia;
76-VE: Colombo Enzo, in Venezia;
82-VE: Polato Sergio, in Mestre;
99-VE: Junghans Arturo S.p.a., in Venezia;
113-VE: Rossi Attilio, in Venezia;
138-VE: Ca' d'Oro S.a.s. di Pescatore P., in Venezia;
152-VE: Meggiarin Luciano, in Venezia.

Provincia di Vercelli:

45-VC: Meglio Fiorenzo, in Vercelli.

Provincia di Vicenza:

806-VI: Oreficeria Cazzola Ottorino, in Vicenza;
1067-VI: Todescato Franco, in Vicenza;
1274-VI: Consorzio orafi vicentini S.p.a., in Vicenza.

(5446)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Porpetto, Castions di Strada, S. Agostino, La Spezia, Stresa, Salerno e San Pancrazio Parmense.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 666, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo della roggia Corgnolizza, segnati nel catasto del comune di Porpetto (Udine) al foglio n. 4, mappali 127½ (mq 530); 40½ (mq 1620) e del comune di Castions di Strada al foglio n. 23, mappale 29½ (mq 3450), di complessivi mq 5600, ed indicati nella rilevazione catastale 20 settembre 1984, con allegata planimetria rilasciata il 28 ottobre 1984, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 801, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di S. Agostino (Ferrara) al foglio n. 40, mappale 103, di mq 1100 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 dicembre 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 1144, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno ex alveo del torrente Canalone, segnato nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 56, mappale 978, di complessivi mq 40 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 1225, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex spiaggia del Lago Maggiore, con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del comune di Stresa (Novara) al foglio n. 30, mappale 294 parte, di complessivi mq 254 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 luglio 1983 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 1231, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Salerno al foglio n. 61, mappali 321½ e 237½ di complessivi mq 245 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° aprile 1984 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 17 giugno 1985, n. 1143, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Taro, segnato nel catasto del comune di San Pancrazio Parmense (Parma) al foglio n. 30, mappale 28, di Ha 2.23.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 ottobre 1984 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, con allegata relazione 17 ottobre 1984, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(5484)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita « de jure » di ricompensa al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex militare Adamo Francesco, nato a Castelvetrano (Trapani) il 1° marzo 1919 - d.m. Palermo, è incorso, a decorrere dal 1° marzo 1976, nella perdita « de jure » della croce al valor militare (d.21.5.1949 - Bollettino ufficiale anno 1949, disp. 15, pag. 2424), e del relativo assegno, nonché delle distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito.

(5794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria è vacante la disciplina di fisica generale I (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5698)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 27 giugno 1985, n. 13571, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Guigoz di Milano la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università, quale contributo al miglioramento della ricerca e della didattica dell'istituto predetto.

Con decreto del prefetto di Ferrara 25 giugno 1985, n. 14499, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, la donazione della somma di L. 25.000.000, da destinare all'istituto di fisiologia umana per un programma di ricerca sul tema: «Cancro e depressione: un approccio psicologico» da svolgersi da parte della cattedra di psicologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara 26 giugno 1985, n. 13968, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Plasmon di Milano, la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università, quale contributo per il miglioramento della ricerca e della didattica.

Con decreto del prefetto di Ferrara 25 giugno 1985, n. 13967, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa rurale di Costozza e Tramonte-Praglia, la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di geologia della predetta Università quale contributo per ricerche e scavi preistorici condotti nei Colli Berici in provincia di Vicenza.

Con decreto del prefetto di Ferrara 22 giugno 1985, n. 13969, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni dall'amministrazione provinciale di Ferrara: la somma di L. 9.500.000, da destinare all'istituto di zoologia per ricerche sulla vongola verace nella sacca di foro (contributo «una tantum»); la somma di L. 24.000.000 da destinare all'istituto di radiologia per ricerche sull'anguilla per fini di ripopolamento ittico (contributo annuale 1985-86-87).

(5445)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1985, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1985 rispetto a settembre 1984 risulta pari a più 8,3 (ottovirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1985 rispetto a settembre 1983 risulta pari a più 18,8 (diciottovirgolaotto).

(5827)

PROVINCIA DI BOLZANO

Appendice al progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque nella provincia di Bolzano

Il comitato istituito in base all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e costituito da tre rappresentanti dello Stato nonché tre rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, conclusi i lavori per la stesura del piano generale per le acque pubbliche, ha provveduto alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1983, n. 48 e nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 15 febbraio 1983, n. 7.

Entro il termine previsto dallo stesso art. 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 sono state presentate osservazioni e suggerimenti da parte di comuni, enti, associazioni ed interessati.

La giunta provinciale tramite l'assessore delegato ha a sua volta proposto di approfondire con ulteriori studi il fabbisogno d'acqua degli usi potabili e domestici, nonché le portate di acqua minime e residue nei diversi bacini.

Vagliate le osservazioni e tenuto conto di quanto proposto, il comitato stabilisce di aggiungere le seguenti integrazioni alle conclusioni del progetto di piano già pubblicate, che ne fanno parte integrante:

a) la limitazione di 220 kW di potenza nominale stabilita per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico non si applica per i richiedenti di concessioni aventi diritto prioritario ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

b) la medesima limitazione di 220 kW di potenza nominale non si applica a quei produttori che distribuiscono energia elettrica e svolgono un servizio pubblico, ovvero ai titolari di concessione o di autorizzazione provvisoria in caso di ampliamento e/o di potenziamento dei propri impianti secondo princìpi di più razionale sfruttamento, nell'ambito della disponibilità dello stesso corso d'acqua;

c) nei parchi naturali della provincia autonoma di Bolzano si applica una regolamentazione speciale da approvarsi dalla giunta provinciale.

Il comitato si riserva di procedere all'aggiornamento del piano generale appena la giunta provinciale avrà eseguito ulteriori studi e ricerche in ordine all'articolazione sul piano territoriale dei fabbisogni per gli usi potabili e domestici con riferimento al censimento del 1981, per le altre utilizzazioni e per la determinazione delle portate minime residue.

Bolzano-Venezia, addì 6 novembre 1984

Il comitato

(5491)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli di servizio ed esami, a centotredici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, riservato al personale assunto ai sensi dell'art. 1 della legge 15 giugno 1985, n. 282.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 15 giugno 1985, n. 282;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma primo, di questa ultima legge, nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, vanno conferiti mediante concorso, per titoli di servizio ed esami, riservato al personale, che sia stato assunto a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 giugno 1985, n. 282;

Dato atto che nel ruolo predetto — nel quale sono attualmente inquadrati quindici impiegati — è prevista l'assunzione, per l'anno 1985, di ottantaquattro vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché di trentotto appartenenti alle categorie riservatarie;

Ritenuto che occorre indire il concorso riservato di cui al citato art. 1, primo comma, della legge 15 giugno 1985, n. 282, per la copertura dei residui centrotredici posti disponibili nel ruolo (ventotto per l'anno 1985 e ottantacinque per l'anno 1986), fatto salvo l'eventuale aumento del predetto contingente in conseguenza di rinunce o decadenze dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio di Stato e sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi circoscrizionali, per titoli di servizio ed esami, a coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, di cui alla tabella *F* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per complessivi centotredici posti, disponibili presso gli uffici di segreteria dei predetti organi giurisdizionali e così ripartiti:

Circoscrizione	Sede di servizio	Numero dei posti
A) Lazio	Roma	33
	Latina	1
		34
B) Abruzzo	L'Aquila	1
	Pescara	3
		4
C) Basilicata	Potenza	1
D) Calabria	Catanzaro	3
	Reggio Calabria	2
		5
E) Campania	Napoli	5
	Salerno	3
		8
F) Emilia Romagna	Bologna	3
G) Liguria	Genova	4
H) Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	Milano	5
	Brescia	3
	Torino	6
	Aosta	2
		16
I) Marche	Ancona	3
L) Molise	Campobasso	2
M) Puglia	Bari	1
	Lecce	5
		6
N) Sardegna	Cagliari	4
O) Sicilia	Palermo	9
	Catania	5
		14
P) Toscana	Firenze	6
Q) Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Venezia	2
	Trieste	1
		3

I candidati possono presentare domanda di partecipazione limitatamente ad una sola circoscrizione, indicando, ove in questa siano previste più sedi di servizio, l'ordine di preferenza tra le medesime.

Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, gli assunti avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni negli uffici della circoscrizione per la quale hanno concorso e nei quali sono stati assegnati.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aumentare i contingenti dei posti disponibili per ciascuna circoscrizione, in conseguenza di eventuali rinunce o decadenze dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Art. 2.

Ai concorsi può partecipare il personale che sia stato assunto temporaneamente presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 giugno 1985, n. 282.

Ai fini dell'ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Idoneità fisica all'impiego.

C) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Si prescinde dai limiti di età.

Art. 3.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo e dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, debbono essere presentate:

al segretariato generale del Consiglio di Stato, se relative al concorso per la circoscrizione del Lazio;

alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, se relative al concorso per la circoscrizione Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;

alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, se relative al concorso per la circoscrizione Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della circoscrizione prescelta, negli altri casi.

Le domande predette devono essere presentate entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) l'ufficio presso il quale sono stati assunti a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e il relativo periodo di servizio;

8) gli ulteriori eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, allegando la relativa documentazione in originale o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali;

9) di presentare domanda per la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi circoscrizionali indetti con il presente bando.

Verrà acquisita d'ufficio la documentazione relativa al servizio prestato ai sensi dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui il candidato intende siano indirizzate le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Per ciascuna circoscrizione, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta da un consigliere di Stato o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, e da due impiegati del ruolo del personale direttivo in servizio presso la rispettiva circoscrizione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo del personale direttivo o di quello di concetto, in servizio presso la rispettiva circoscrizione.

Art. 7.

Per i titoli di servizio, che dovranno essere valutati prima dello svolgimento della prova d'esame, la commissione esaminatrice potrà attribuire un punteggio massimo di cinque punti.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. 1) da punti 0,10 a punti 0,60 per ogni mese di servizio prestato ai sensi dell'art. 52, comma primo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sino ad un massimo di cinque mesi e di punti 3; entro i predetti limiti minimo e massimo, il punteggio sarà attribuito sulla base di una relazione che l'amministrazione presso la quale il candidato ha prestato servizio trasmetterà d'ufficio alla commissione esaminatrice, e dalla quale dovranno risultare, quali parametri di valutazione, la qualità del servizio reso, il rendimento, l'osservanza dell'orario di lavoro e le capacità professionali del candidato;

cat. 2) punti 0,30 per ogni trimestre di servizio svolto presso amministrazioni pubbliche in profilo professionale o qualifica di coadiutore dattilografo, sino ad un massimo di punti 2; il punteggio verrà calcolato sommando tra loro i singoli periodi di servizio valutabile.

Il servizio prestato, a seguito di assunzione in via temporanea disposta ai sensi dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è valutabile d'ufficio, limitatamente al periodo triennale di originaria vigenza della predetta disposizione legislativa e quindi con esclusione del servizio prestato in base alla proroga del cennato termine, disposta dall'art. 1, comma sesto, della legge 15 giugno 1985, n. 282.

Gli altri titoli di servizio potranno essere valutati solo se posseduti e documentati entro il termine stabilito per la presentazione delle domande e sempreché la documentazione sia in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova pratica di dattilografia. Questa avrà luogo nella sede, nel giorno e nell'ora, che saranno indicati, per ciascun concorso, dalle rispettive commissioni esaminatrici e che verranno tempestivamente comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

8) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

La prova consisterà nella copiatura, nel tempo di venti minuti di un brano dattiloscritto o a stampa e di lunghezza ragguagliata a 120 (centoventi) battute al minuto.

I candidati che termineranno la copiatura in un tempo minore potranno proseguire la copiatura stessa sino alla scadenza del tempo previsto.

Non è consentita la sostituzione del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato nonché dell'estetica del lavoro. Per ogni tre errori sarà detratto un punto, mentre per ogni 240 (duecentoquaranta) battute in prosecuzione oltre il testo assegnato sarà attribuito un punto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali, abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alle rispettive commissioni esaminatrici, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Per ciascuna circoscrizione la rispettiva commissione esaminatrice formula una autonoma graduatoria di merito, con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato, sommando i voti ottenuti nella valutazione dei titoli, e nella prova pratica di dattilografia. A parità di merito si osservano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Le graduatorie, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sono immediatamente efficaci.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori, sono, a cura del segretariato generale del Consiglio di Stato, invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, formulata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono altresì invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo originale di studio o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *C*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà del candidato, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina accertate dal competente ufficio del personale al quale la documentazione stessa deve essere trasmessa dal capo dell'ufficio cui è stato assegnato il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine sopra stabilito, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 14.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

In caso di contemporaneità della data di assunzione in servizio, l'ordine di ruolo sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascun candidato nei concorsi circoscrizionali di cui al presente bando e a parità di punteggio, tenendo conto delle precedenze di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1985

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 233

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Avvertenza. — Da far pervenire o presentare al segretariato generale del Consiglio di Stato, se trattasi di domanda di partecipazione al concorso per la circoscrizione del Lazio, e negli altri casi alla segreteria generale del tribunale regionale della circoscrizione prescelta (1).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - ROMA

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . . chiede di essere ammess. . . al concorso, per titoli di servizio ed esami, a . . (2) posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1985 relativamente alla circoscrizione di . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nat. . . a . . il giorno . . mese . anno .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di . oppure . . (4);

4) non ha riportato condanne penali (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito nell'anno scolastico . . presso . .,

6) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (6);

7) ha prestato servizio, ai sensi dell'art. 52, primo e secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, dal . . al . presso . .,

8) ha altresì prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni: dal . . al . presso . . in qualità di . . dal . al . . presso . . in qualità di . . (7) come risulta dalla allegata documentazione;

9) ha conseguito i seguenti altri titoli di servizio . come risulta dalla allegata documentazione;

10) non ha presentato e si impegna sotto la sua personale responsabilità a non presentare altre domande di partecipazione ai concorsi circoscrizionali indetti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data .

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate le comunicazioni inerenti al concorso

Sedi di servizio alle quali chiede di essere assegnato, ove sia dichiarato vincitore del concorso:

. (8)

Data, . .

Firma (9)

. . . . .

(1) Per le circoscrizioni interregionali Lombardia-Piemonte-Valle d'Aosta e Veneto-Friuli Venezia Giulia le domande devono essere inviate o presentate alla segreteria generale rispettivamente del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e del tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

(2) Indicare il numero dei posti conferibili nella circoscrizione prescelta.

(3) Indicare la circoscrizione regionale o interregionale prescelta.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) L'indicazione è richiesta solo per i concorsi relativi a circoscrizioni, per le quali ai sensi dell'art. 1 del bando sono previste più sedi di servizio.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196 e, in particolare, l'art. 51 secondo il quale per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta devono essere indetti appositi concorsi;

Ritenuto che il ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, è da considerare ruolo periferico, in quanto il personale che vi appartiene è chiamato a svolgere le proprie funzioni negli uffici giudiziari esistenti nel territorio nazionale;

Ritenuto, quindi, che va indetto, per i posti vacanti negli uffici della Valle d'Aosta, apposito concorso ai sensi dell'articolo 51 della citata legge n. 196/1978 e che tale concorso è da considerare circoscrizionale ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli per il quale viene indetto il presente concorso, se non vi abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme sul servizio militare di leva.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati dovranno dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame del concorso consisterà in una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo inferiore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura, riprendendo daccapo il testo, fino alla scadenza del tempo loro assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio;

3) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

4) lingua francese.

Art. 6.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Aosta nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Nel corso del colloquio si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua francese; tale prova consisterà in una traduzione, senza uso del dizionario, di un brano dal francese e in una conversazione.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, con il quale saranno anche dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed i candidati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I candidati vincitori del concorso devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico militare o da un medico dell'unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effetuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal cancelliere della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre soltanto:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta da bollo di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente articolo, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nel termine stabilito, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 10, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 10 ovvero la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini e nei modi prescritti, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del precedente articolo 10, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio

Ai medesimi, nominati — quali coadiutori dattilografi giudiziari in prova — nella quarta qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è attribuito il corrispondente livello retributivo e lo stipendio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 oltre gli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 9 maggio 1985

p. *Il Ministro*: CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1985
Registro n. 39 Giustizia, foglio n. 297

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere, possibilmente dattilografata,
in carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . . .) in via . . . c.a.p. . . (tel. n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno (1) .
e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . ,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) .,

d) ha riportato (3) . . ,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . presso . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . .,

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) .

Data, .

Firma (6) . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritta in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(5323)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di segretario disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1985, avranno luogo in Aosta, via Garibaldi, nella palestra del locale istituto magistrale, nei giorni 29 e 30 ottobre 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(5829)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduto il decreto ministeriale 6 agosto 1983, con il quale sono stati determinati i raggruppamenti di discipline;

Veduti i decreti ministeriali 22 giugno 1983, 28 dicembre 1983, 30 dicembre 1983 e 4 febbraio 1984 relativi all'assegnazione di posti di professore di ruolo, fascia dei professori straordinari e ordinari e dei professori associati;

Veduti i decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984, registrati alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro n. 47, fogli n. 100 e n. 101;

Vedute le richieste formulate dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste per la messa a concorso dei posti assegnati con i decreti ministeriali suindicati;

Veduta la legge n. 478 del 13 agosto 1984 relativa a modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 nella quale, tra l'altro, sono contenute nuove disposizioni normative sulla integrazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, relativi alla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai raggruppamenti e alla messa a concorso dei posti;

Decreta:

Art. 1.

In relazione ai raggruppamenti indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 citato nelle premesse sono determinati i seguenti raggruppamenti di discipline per i concorsi per posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia degli associati, che si pongono rispettivamente tra i gruppi 86 e 87, 90 e 91, 94 e 95, 96 e 97:

gruppo n. 86-*bis* - Traduzione dall'italiano in inglese;

gruppo n. 90-*bis* - Traduzione in italiano dallo spagnolo;

gruppo n. 94-*bis* - Traduzione in italiano dal tedesco; traduzione in italiano dal tedesco con elementi di traduzione specializzata; interpretazione consecutiva dall'italiano in tedesco;

gruppo n. 96-*bis* - Traduzione dall'italiano in russo.

Art. 2.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo fascia degli associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste per le discipline di cui ai raggruppamenti indicati nel precedente art. 1.

Gruppo n. 86-*bis* (1 posto)

SCUOLA SUPERIORE LINGUE MODERNE INTERPRETI TRADUTTORI
UNIVERSITA' DI TRIESTE

Traduzione dall'italiano in inglese (con commissione integrata).

Gruppo n. 90-*bis* (1 posto)

SCUOLA SUPERIORE LINGUE MODERNE INTERPRETI TRADUTTORI
UNIVERSITA' DI TRIESTE

Traduzione in italiano dallo spagnolo (con commissione integrata).

Gruppo n. 94-*bis* (3 posti)

SCUOLA SUPERIORE LINGUE MODERNE INTERPRETI E TRADUTTORI
UNIVERSITA' DI TRIESTE

1) Traduzione in italiano dal tedesco (con commissione integrata).

1) Traduzione in italiano dal tedesco con elementi di traduzione specializzata (con commissione integrata).

1) Interpretazione consecutiva dall'italiano in tedesco (con commissione integrata).

Gruppo n. 96-*bis* (1 posto)

SCUOLA SUPERIORE LINGUE MODERNE INTERPRETI E TRADUTTORI
UNIVERSITA' DI TRIESTE

Traduzione dall'italiano in russo (con commissione integrata).

Art. 3.

Domande di ammissione dei candidati italiani

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Ad esso è allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui al prospetto *A*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda da redigersi in carta legale per uso amministrativo dovrà essere in ogni caso inviata al Ministero in plico separato da quello delle pubblicazioni.

Il candidato dovrà indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso e la disciplina cui intende partecipare).

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare distinte domande, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita. Le coniugate debbono indicare nell'ordine il nome e il cognome da nubili e poi il cognome acquisito con il matrimonio. Dovrà altresì dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate;

4) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi militari.

Il candidato dovrà indicare espressamente la disciplina a cui intende partecipare. Nella domanda dovrà essere indicato altresì il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio. Qualora il candidato risieda all'estero la firma dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

1) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda nonché delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità del successivo art. 4.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questo od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 4.

Pubblicazione dei candidati italiani

Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse, vanno inviate in plico separato da quello contenente la domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, indirizzando al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio III.

Il Ministero non risponde delle domande di partecipazione al concorso incluse nello stesso plico contenente le pubblicazioni, domande che non saranno quindi prese in considerazione.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura: « Pubblicazioni: concorso a posti di professore associato » e devono essere indicati chiaramente la disciplina per la quale l'interessato intende concorrere, il relativo numero del raggruppamento ed il titolo del raggruppamento stesso, nonché il nome, cognome e indirizzo del candidato.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Il candidato che partecipa a più concorsi deve far pervenire al Ministero tante copie di pubblicazioni quanti sono i concorsi cui partecipa con annesso elenco, indicando su ogni plico, oltre al proprio cognome, nome ed indirizzo, il concorso al quale si riferiscono le pubblicazioni.

Le pubblicazioni che non risultino spedite nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Sarà cura dei candidati inviare, entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso, a ciascuno dei componenti una copia di tutte le pubblicazioni, con allegato elenco, unitamente ad una copia del *curriculum* e dell'elenco dei documenti.

Art. 5.

Domande di ammissione dei candidati stranieri

Possono partecipare ai concorsi anche i cittadini degli Stati in cui vigono norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani.

I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 3.

Nella domanda il candidato straniero dovrà specificare anche la cittadinanza di cui sia in possesso, nonché l'eventuale domicilio eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario a ciò legittimato nello Stato dove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia. La firma del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il funzionario appartiene. La firma di tale autorità deve essere legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Al presente decreto è comunque allegato (prospetto *B*) uno schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Il candidato straniero, oltre i documenti, *curriculum*, ed elenchi previsti dal precedente art. 3, dovrà altresì allegare alla domanda un certificato comprovante la cittadinanza di cui è in possesso.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi deve presentare distinte domande e documenti, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.

Art. 6.

Pubblicazioni dei candidati stranieri

I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art. 4 osserveranno per la presentazione delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco o spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue del concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Si richiama quanto specificato nel precedente art. 4 che cioè non saranno prese in considerazione le domande incluse nel plico contenente le pubblicazioni.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, saranno costituite con le modalità indicate negli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478.

Le commissioni saranno nominate con decreto del Ministero della pubblica istruzione che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali rinunce dei candidati alla partecipazione al concorso pervenute dopo lo svolgimento del sorteggio e la proclamazione dei sorteggiati non influiranno sul numero degli eletti e sulla conseguente composizione numerica della commissione giudicatrice del concorso stesso.

La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, banditi per la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste con la dizione « con commissione integrata », è ampliata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti della legge numero 478/84.

Art. 8.

Adempimenti delle commissioni giudicatrici

Il giudizio sui candidati è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica.

Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun candidato. I candidati nei cui confronti sia espresso dalla commissione un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove di esame:

1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;

2) una prova didattica, su tema attinente alla disciplina per cui concorre da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Al termine di ogni singola prova la commissione formula la propria valutazione.

Le prove d'esame sono pubbliche.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato.

Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto alla valutazione di merito.

La commissione giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data del presente bando ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Al termine dei lavori la commissione stessa redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati in base ai quali essa propone, previo esame comparativo dei candidati e successiva votazione, il vincitore. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La nomina dei vincitori è disposta con le modalità previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478.

I candidati che risultano vincitori dei suddetti posti messi a concorso dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste vengono nominati professori universitari di ruolo, fascia degli associati, e restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola.

Art. 10.

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria dell'Università, del Politecnico e dell'Istituto di istruzione superiore di appartenenza, ed a spese dei destinatari, le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.

I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero delle pubblicazioni depositate al Ministero, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo, delle suddette pubblicazioni come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 11.

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero.

Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria Ufficio III, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è in corso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I certificati predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, insieme con l'estratto dell'atto di nascita e il certificato medico.

I candidati stranieri vincitori dei concorsi presenteranno negli stessi termini i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;

3) certificato rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento seriologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e legalizzazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio di ulteriori accertamenti che risultino necessari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1985
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 272

PROSPETTO *A*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata per uso amministrativo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio III - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la disciplina . . . . (numero del raggruppamento . ., titolo del raggruppamento . . . .) bandito con decreto ministeriale n. . . .

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) . . . . (3);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . .;

e) . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito agli effetti del bando di concorso . . . . (numero di codice di avviamento postale . . .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione di recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati .

Data, .

Firma . . (5)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Dichiarare le eventuali condanne riportate.

(4) Indicare eventualmente i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3, ottavo comma, del bando.

PROSPETTO *B*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata per uso amministrativo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio III - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il residente in (Stato . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la disciplina . . (numero del raggruppamento . . titolo del raggruppamento . .) bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1985.

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . (1);

b) . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito agli effetti del bando di concorso . . riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione di recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente della domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo fascia degli associati . . .

Data, .

Firma . . (3)

---

(1) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 5, quarto comma, del bando.

(5522)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica (oggi dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5797)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'Università di Napoli.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, quadriennale e triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5799)

Diario delle prove d'esame del concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, si svolgeranno presso le sedi sotto indicate secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del giorno 28 ottobre 1985 presso la sede dell'Università, palazzo Antonini, via Antonini n. 8, Udine;

seconda prova: ore 15,30 del giorno 29 ottobre 1985 presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « B. Stringher », via F. Crispi n. 4, Udine;

terza prova: ore 9 del giorno 30 ottobre 1985 presso la sede dell'Università, palazzo Antonini, via Antonini n. 8, Udine.

(5798)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco del personale medico di posizione funzionale apicale che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale medico delle unità sanitarie locali relativi alle discipline « igiene, epidemiologia e sanità pubblica » e « organizzazione dei servizi sanitari di base ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, con il quale è stato approvato l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali;

Considerato che nell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica sono state inserite quali nuove discipline oggetto di esame « igiene, epidemiologia e sanità pubblica », « organizzazione dei servizi sanitari di base », « igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri », « medicina del lavoro »;

Considerato, altresì, che per due delle nuove discipline, vale a dire « igiene, epidemiologia e sanità pubblica » e « organizzazione dei servizi sanitari di base », non sono stati forniti da parte delle unità sanitarie locali i nominativi dei sanitari con i quali formulare gli elenchi previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; e che pertanto per le due discipline testè menzionate è necessario avvalersi degli elenchi dei sanitari della disciplina maggiormente affine, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visto l'art. 25 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, secondo comma;

Visti gli elenchi dei primari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983;

Decreta:

Sono approvati gli uniti elenchi dei sanitari di posizione funzionale apicale che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali relativi alle discipline « igiene, epidemiologia e sanità pubblica » e « organizzazione dei servizi sanitari di base ».

Tali elenchi costituiscono parte integrante del decreto ministeriale 23 ottobre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

ELENCO DEL PERSONALE MEDICO DI POSIZIONE FUNZIONALE APICALE CHE PUO' FAR PARTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEGLI ESAMI NAZIONALI DI IDONEITA' E DEI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE MEDICO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI RELATIVO ALL'AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data e luogo di nascita	Ospedale presso cui presta servizio
	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA		
1	GUANTI Benito	3 marzo 1926 - Matera	Ospedale infantile di Alessandria
2	SPIZZIRRI Luigi	18 aprile 1926 - Cosenza	E. O. « SS. Annunziata » di Taranto
3	MARZOT Gabriele	21 aprile 1938 - Bologna	Ospedali di Bologna U.S.L. 29
4	BAITI Silverio	20 giugno 1932 - Budoia	E. O. di Palmanova
5	LELLI Augusto	7 dicembre 1924 - Velletri	E. O. di Avezzano
6	GASPARINI Ugo	18 febbraio 1920 - Cittadella	E. O. di Feltre
7	PINTO Vito	15 giugno 1927 - Teggiano	Ospedale dei Pellegrini di Napoli
8	BARBIERI Luigi	4 ottobre 1923 - Varese	E. O. di Magenta
9	LAMANNA Dante	1° gennaio 1924 - Castel S. Lorenzo	E. O. di Vallo della Lucania U.S.L. 59
10	MARCHETTONI Lino	9 marzo 1921 - Perugia	E. O. di Castiglione del Lago
11	PORZI Ugo	5 febbraio 1925 - Bologna	E. O. « Monteverde » di Roma U.S.L. 16
12	QUATTROCCHI Gianfranco	28 gennaio 1932 - Pesaro	E. O. di Senigallia
13	SISTI Giancarlo	10 giugno 1934 - Cornogiovine	E. O. di Piacenza U.S.L. 2
14	DIANA Luigi	22 marzo 1938 - Dignano d'Istria	E. O. di Padova
15	UCCELLO Carlo	19 settembre 1933 - Napoli	Ospedali riuniti di Napoli
16	LAUDISIO Francesco Paolo	23 settembre 1931 - Nola	Ospedali riuniti di Napoli
17	VINGIANI Antonio	11 maggio 1924 - Castellammare di Stabia	E. O. « Cardinale Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli
18	PEPICELLI Eolo	2 dicembre 1917 - Nocera Inferiore	E. O. di Nocera Inferiore
19	ZANETTI Mario	17 agosto 1933 - Bologna	U.S.L. 28 Bologna nord
20	FUMAGALLI Ezio	25 dicembre 1924 - Pogno	E. O. di Novara

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data e luogo di nascita	Ospedale presso cui presta servizio
	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE		
1	FRANCHINI Mauro	18 giugno 1926 - Lucca	E. O. di Lucca
2	TATEO Francesco	1° gennaio 1925 - Gioia del Colle	E. O. di Gioia del Colle
3	SPINELLI Francesco	20 maggio 1922 - Bari	E. O. « EUR Garbatella » di Roma U.S.L. 11
4	GIORGI Giorgio	8 novembre 1927 - Cura Carpignano	E. O. di Busto Arsizio
5	LAMANNA Dante	1° gennaio 1924 - Castel S. Lorenzo	E. O. di Vallo della Lucania U.S.L. 59
6	TROMBETTA Nedo	18 gennaio 1933 - Gemona del Friuli	E. O. di Monfalcone
7	GALASSO Umberto G.	2 gennaio 1930 - Locri	E. O. di Siderno
8	NICOLOSI Michele	8 settembre 1931 - Pedara	Ospedali riuniti « S. Marta e Villermosa » di Catania
9	MASTRORILLI Adamo	27 maggio 1922 - Molfetta	E. O. di Molfetta
10	PASQUA Vincenzo	11 febbraio 1927 - Manfredonia	E. O. « D. Cotugno » di Bari
11	FORASTIERE Giacomo	31 luglio 1922 - Lecce	E O. di Galatina
12	TOCCI Vincenzo	9 maggio 1922 - San Donato Val di Comino	E. O. di Sora
13	VANNUCCHI Giuseppe	14 maggio 1930 - Pisa	Arc. « S. M. Nuova e stab. riuniti » di Firenze
14	BALZANA Leodino	29 gennaio 1926 - Assisi	E. O. di Assisi U.S.L. Valle Umbra nord
15	VENTURI Renato	2 novembre 1923 - Montese	C.T.O. degli I.O.R. di Bologna
16	PUGLIESE Franco	22 giugno 1924 - Pozzuoli	E. O. di Massa
17	BRUSEGAN Carlo	17 novembre 1939 - Camponogara	E. O. di Piove di Sacco
18	SOLLECITO Antonino	11 dicembre 1924 - Palermo	Ospedali riuniti di Chieti
19	BRANCALEONE Ignazio	25 aprile 1926 - Partinico	E. O. « G.F. Ingrassia » di Palermo
20	PALAZZOTTO Giuseppe	31 agosto 1935 - Palermo	Centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo

(5429)

Commissioni esaminatrici dell'esame di idoneità a veterinario dirigente, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici dell'esame di idoneità a veterinario dirigente, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 27 settembre 1985, per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

Disciplina: SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

VETERINARIO DIRIGENTE
(V.D. 1-*A*)

Presidente:

Ferrazza dott. Antonio, primo dirigente veterinario - Ministero della sanità.

Componenti:

Orlandella prof. Vittorio, n. 35, direttore istituto di patologia e profilassi malattie infettive animali domestici - Università di Messina;

De Gregorio prof. Giuseppe, n. 33, veterinario dirigente U.S.L. RM 2 - Roma;

Aliprandi prof. Antonino, n. 4, veterinario dirigente U.S.L n. 7 di Savona;

Piaser prof. Dino, n. 91, veterinario dirigente U.S.L. n. 16 di Mestre.

Segretario:

Celotto dott. Giuseppe, consigliere Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 23 novembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Disciplina: SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

VETERINARIO DIRIGENTE
(V.D. 1-*B*)

Presidente:

Mattioli dott. Angelo, dirigente superiore veterinario - Ministero della sanità.

Componenti:

Persechino prof. Angelo, n. 36, direttore clinica medica veterinaria - Università di Napoli;

Granieri prof. Mario Liberato, n. 48, veterinario dirigente U.S.L. n. 3 di Perugia;

Marchiano prof. Demetrio, n. 68, veterinario dirigente U.S.L. n. 9 di Cosenza;
Mori prof. Antonio, n. 77, veterinario dirigente U.S.L. n. 6 di Cairo Montenotte (Savona).

Segretario:
Aglione dott. Salvatore, consigliere Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 novembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Disciplina: IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VETERINARIO DIRIGENTE
(V.D. 2-*A*)

Presidente:
Bellani prof. Luigino, direttore generale servizi veterinari - Ministero della sanità.

Componenti:
Ceretto prof. Filippo, n. 6, direttore ispezione e controllo delle derrate di origine animale - Università di Torino;
Micheli prof. Felicino, n. 74, veterinario dirigente U.S.L. n. 1 di Rieti;
Dal Santo prof. Fausto, n. 30, veterinario dirigente U.S.L. n. 8 di Vicenza;
Mori prof. Antonio, n. 77, veterinario dirigente U.S.L. n. 6 di Cairo Montenotte (Savona).

Segretario:
Camera dott.ssa Anna, consigliere Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 2 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Disciplina: IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VETERINARIO DIRIGENTE
(V.D. 2-*B*)

Presidente:
Giordano dott. Goffredo, primo dirigente veterinario - Ministero della sanità.

Componenti:
Corsico prof. Giuseppe, n. 7, direttore ispezione e controllo derrate di origine animale - Università di Milano;
Nogarin prof. Sergio, n. 82, veterinario dirigente U.S.L. n. 3 di Belluno;
Mengon prof. Alberto, n. 72, veterinario dirigente comune di Trento;
Armanasco prof. Angelo, n. 7, veterinario dirigente U.S.L. n. 22 di Sondrio.

Segretario:
D'Alterio dott.ssa Silvia, consigliere Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 3 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(5461)

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1983.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 25 ottobre 1985, alle ore 10, si riunirà presso la sede del Ministero della sanità - Piazzale dell'Industria - Direzione generale degli ospedali - piano quinto, stanza 44, la commissione prevista dallo art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1983.

(5706)

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso le unità sanitarie locali.

Il Ministro della sanità rende noto che il giorno 25 ottobre 1985, alle ore 11, si svolgeranno presso il medesimo Ministero - Direzione generale degli ospedali, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario presso le unità sanitarie locali.

(5707)

Integrazione dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Marcello Milazzo, nato a Roma il 24 maggio 1928, che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella qualifica e disciplina;

Visti i propri decreti del 29 dicembre 1968, 21 marzo 1985 e 26 luglio 1985, con i quali il servizio prestato all'estero dal dott. Marcello Milazzo è stato riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Il dott. Marcello Milazzo, nato a Roma il 24 maggio 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5462)

Integrazione della graduatoria degli idonei dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983 con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 13 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983, che determina i requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità per la qualifica di primario;

Visto il decreto in data 24 maggio 1984, col quale il dott. Menardo Giorgio è stato escluso dall'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, per difetto del requisito di cui all'art. 13, comma secondo, del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Atteso che è stato rinvenuto agli atti il certificato attestante il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che pur risultando nell'elenco dei documenti allegato alla domanda di ammissione agli esami, risultava erroneamente mancante;

Considerato che il sanitario di cui sopra risulta in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che il dott. Menardo, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione del tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha partecipato all'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione 1983, superandolo con il punteggio di 74/100;

Decreta:

Il dott. Menardo Giorgio, nato a Cuneo il 12 novembre 1945, è inserito nella graduatoria degli idonei a primario di gastroenterologia, sessione 1983, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1984, con il punteggio di 74/100 (settantaquattro su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5463)

Integrazione della graduatoria degli idonei dell'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di ammissione all'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il decreto di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale della Sicilia avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, dal dott. Di Marco Giuseppe;

Vista la sentenza n. 973/85/2105 del 9 maggio 1985, con la quale il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Di Marco Giuseppe, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 24 ottobre 1984, superandolo con il punteggio di 100/100;

Ritenuto di dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia;

Decreta:

Il candidato dott. Di Marco Giuseppe, nato a Catania il 12 luglio 1950, è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, con il punteggio di 100/100 (cento su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5464)

Rettifica al decreto ministeriale 2 luglio 1985 concernente la costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1985, concernente il decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Accertato che alla denominazione « primario di ostetricia e ginecologia » del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del segretario della commissione indicata con la lettera B, relativa a Poli dott. Fausto, anziché Poli dott. Mauro;

Accertato che alla medesima denominazione, lettera D, è stato erroneamente riportato il nome del segretario Stereni dott.ssa A. Maria, anziché Stereni dott.ssa Rosalba;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tali errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Alla denominazione « primario di ostetricia e ginecologia » del sopraindicato decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1985, leggasi, alla lettera B, Poli dott. Mauro, anziché Poli dott. Fausto e alla lettera D, leggasi Stereni dott.ssa Rosalba anziché Stereni dott.ssa A. Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5430)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di coordinatore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, ad un posto di coadiutore sanitario, disciplina medicina del lavoro (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Piacenza.

(5601)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente amministrativo (ruolo amministrativo - profilo professionale e posizione funzionale di assistente amministrativo);

due posti di operatore tecnico servizio di guardaroba e lavanderia (ruolo tecnico - profilo professionale e posizione funzionale di operatore tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cividale del Friuli (Udine).

(5608)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di oculistica;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina del lavoro;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

tredici posti di operatore professionale capo sala - operatore professionale coordinatore;

trentacinque posti di operatore professionale infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;

due posti di tecnico di radiologia - operatore professionale collaboratore;

tre posti di assistente sanitaria visitatrice - operatore professionale coordinatore;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere civile;
un posto di ingegnere chimico.

Ruolo tecnico:

un posto di perito elettrotecnico - assistente tecnico;

tre posti di assistente sociale - assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di assistente amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

(5606)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 64

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di commesso, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

(5602)

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 72

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria, ruolo sanitario - profilo professionale medici, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(5603)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

due posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, settore giuridico, dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(5604)

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 45.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un *posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche* presso l'unità sanitaria locale n. 45 (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(5607)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

tre posti di assistente medico - area funzionale medicina - pediatria;

due posti di assistente medico - area funzionale chirurgia - ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di neuroradiologia;

quattro posti di tecnico di laboratorio, di cui due di citogenetica;

tre posti di biologo collaboratore;

un posto di assistente medico - area funzionale chirurgia da destinare all'U.O. di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Pisa.

(5611)

REGIONE LIGURIA

Concorso riservato a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 1

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, in applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la disciplina di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la disciplina di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

(5610)

REGIONE VENETO

Concorso a trentasette posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 1

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a trentasette posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(5609)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di primario ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario della divisione oculistica;

un posto di primario della divisione di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Macerata.

(5605)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

A) *Presso l'ospedale mauriziano di Torino*:

profilo professionale medici:

un posto di primario di pneumologia (area funzionale: medicina);

un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia (area funzionale: medicina - disciplina: cardiologia);

profilo professionale farmacisti:

un posto di farmacista collaboratore;

profilo professionale chimici:

un posto di chimico collaboratore;

profilo professionale psicologi:

due posti di psicologo collaboratore (da assegnarsi uno al servizio di neurologia e uno al servizio di neuropsichiatria infatile).

Per tutti i suddetti concorsi, vige la riserva al posto o dei due terzi dei posti per il personale dell'ente in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

B) *Presso l'ospedale mauriziano di Lanzo*:

due posti di ostetrica (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5613)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di analista collaboratore per il C.E.D.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di analista collaboratore per il C.E.D. (ruolo tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5614)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio - per il laboratorio di analisi chimico-cliniche;

dieci posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5612)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 237 dell'8 ottobre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a trentaquattro unità.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1985, n. 15.

Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 30 *del* 18 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, la presente legge detta norme per il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari dipendenti dalla Regione e dalle unità sanitarie locali, e disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di sanità animale, di profilassi e polizia veterinaria, di igiene zootecnica e di vigilanza e controllo sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, già esercitate dagli uffici del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o consorziali.

Art. 2.

Compiti del servizio veterinario delle unità sanitarie locali

L'unità sanitaria locale attraverso il servizio veterinario provvede ad assicurare le seguenti funzioni:

a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive diffusive degli animali e relativi interventi di polizia veterinaria;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

c) vigilanza sull'attuazione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici o privati;

d) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

e) vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e le esposizioni animali, i concentramenti di animali e la raccolta e lavorazione degli avanti di origine animale;

f) vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

g) promozione ed attuazione di indagini epizootologiche su base locale;

h) vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

i) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività demandate a queste strutture;

l) vigilanza sulla produzione, trasporto ed utilizzazione dei mangimi e degli alimenti per uso zootecnico;

m) vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario e sulla utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

n) vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;

o) controllo degli animali domestici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possano recar danno alla popolazione;

p) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

q) ispezione e vigilanza sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli impianti di distruzione degli animali infetti, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

r) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

s) rilascio di certificazioni di interesse pubblico e privato e raccolta dei dati statistici per le aree funzionali di competenza;

t) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3.

Istituzione, organizzazione ed ambito territoriale del servizio veterinario nella unità sanitaria locale

Il servizio di medicina veterinaria, istituito presso ogni unità sanitaria locale, è dotato di autonomia tecnico-funzionale ed opera in stretto coordinamento con gli altri servizi e presidî.

Il servizio veterinario è organizzato dall'unità sanitaria locale in due distinte aree funzionali ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

1) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) igiene della produzione e igiene della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Appartengono all'area di cui al punto 1) le funzioni indicate dalla lettera *a*) alla lettera *o*), ed all'area di cui al punto 2) quelle delle lettere *q*) ed *r*) del precedente art. 2.

Le funzioni indicate alle lettere *p*), *s*) e *t*) dello stesso articolo sono assicurate dalle due distinte aree funzionali secondo le rispettive competenze.

A ciascuna area funzionale è preposto un veterinario che abbia la qualifica di veterinario dirigente ed uno dei due è nominato dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, responsabile del servizio secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

In relazione ad obiettive esigenze funzionali, le attività di interesse veterinario comprese nell'area funzionale di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali potranno essere articolate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale in due unità operative nominate rispettivamente di sanità animale, e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Art. 4.

Prestazioni a livello distrettuale

L'unità sanitaria locale assicura mediante i distretti le prestazioni di primo livello e di pronto intervento relative alle attività del servizio di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *m*), *p*), *q*), *r*) ed *s*) del precedente art. 2.

Per particolari esigenze l'unità sanitaria locale potrà assicurare l'attività del servizio anche mediante turni di reperibilità festivi e notturni, degli operatori veterinari dipendenti e dell'altro personale addetto al servizio.

Art. 5.

Presidî multizonali veterinari

Al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali comprendenti più unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua i presidî ed i servizi veterinari multizonali cui è demandato lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

profilassi della rabbia e della idatidosi;

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, comprendente l'organizzazione e la gestione di campi quarantenari e di ricoveri destinati all'isolamento di animali in importazione;

raccolta e distruzione mediante appositi impianti delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;

vigilanza sulla bonifica e risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione degli animali;

assistenza veterinaria specialistica, prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

prestazioni specialistiche di consulenza e di sostegno per il miglior svolgimento delle funzioni proprie di ogni unità sanitaria locale previste dal precedente articolo.

Tali presidî e servizi dipendono funzionalmente dal servizio veterinario ove gli stessi sono ubicati e si avvalgono anche degli altri presidi e servizi delle unità sanitarie locali e dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sardegna.

Art. 6.

Compiti del veterinario responsabile del servizio

Il veterinario responsabile del servizio coordina i piani di lavoro delle aree funzionali e ne verifica lo stato di attuazione ed in particolare:

propone al sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione dell'unità sanitaria locale i provvedimenti di rispettiva competenza, ed in caso di urgenza adotta direttamente i provvedimenti cautelativi di ordine tecnico-professionale;

assicura il collegamento con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale e con il servizio veterinario regionale;

riceve le denunce dei casi di malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo e ne informa il responsabile del servizio di igiene pubblica, e parimenti viene informato dallo stesso, dei casi delle citate malattie accertate nell'uomo in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

fa parte di diritto dell'ufficio di direzione, e partecipa, quale organo tecnico-consultivo, al comitato di gestione quando si trattano argomenti interessanti il servizio veterinario;

trasmette mensilmente al servizio veterinario della Regione i dati relativi alla denuncia di malattie infettive del bestiame di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

redige annualmente la relazione sulle attività veterinarie dell'unità sanitaria locale e la trasmette al servizio veterinario della Regione;

predispone la continuità dei servizi anche, ove occorre, con la istituzione di turni continuativi nell'arco delle 24 ore;

dispone per il migliore utilizzo del personale e delle strutture assegnate al servizio veterinario.

Art. 7.

Attività libero-professionale

Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dai servizi e dalle strutture delle unità sanitarie locali, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali delle unità sanitarie locali stesse, né incompatibile con gli orari di lavoro.

Il personale può altresì svolgere, oltre il normale orario di lavoro ed anche fuori dalle sedi di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi.

I limiti e le modalità saranno quelli previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dalle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti

Nei casi in cui, per eventi gravi ed eccezionali o a causa di organici carenti, per insufficienza di posti o per mancata copertura degli stessi, l'unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria nei macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, nonché per i trattamenti ai fini sia immunizzanti, sia curativi, sia diagnostici relativi alle profilassi obbligatorie, provvede previa autorizzazione dell'assessorato regionale all'igiene e sanità mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

L'attività dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del servizio veterinario.

Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla convenzione tipo approvata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 9.

Assistenza zooiatrica

Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta garantita dalla libera attività professionale, le unità sanitarie locali possono provvedere mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti, secondo uno schema tipo, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

La convenzione di cui al primo comma deve prevedere, per i veterinari interessati, l'obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nella unità sanitaria locale, onde garantire la reperibilità e l'erogazione del servizio.

Art. 10.

Attività di vigilanza e ispezione veterinaria

L'attività di vigilanza e ispezione veterinaria è diretta dal responsabile del servizio veterinario che si avvale del personale posto alle sue dipendenze e, nei casi di urgente necessità, può chiedere alle autorità competenti la collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

I veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono pubblici ufficiali.

Art. 11.

Regolamenti locali in materia veterinaria

I regolamenti locali in materia veterinaria di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sono approvati dai consigli comunali dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, previa consultazione dei comuni medesimi.

I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 12.

Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria

I sindaci esercitano tutte le funzioni in materia veterinaria che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei servizi e presidî della competente unità sanitaria locale e provvedono inoltre all'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Art. 13.

Attribuzioni delle funzioni degli uffici del veterinario provinciale

Tutte le funzioni, i compiti e gli adempimenti, esercitati dagli uffici del veterinario provinciale sono attribuiti ai comuni che li esercitano mediante l'unità sanitaria locale.

Art. 14.

Sostituzione del veterinario provinciale nelle commissioni, collegi e comitati

Ove le vigenti disposizioni di legge prevedano il veterinario provinciale quale presidente o componente di organismi collegiali, il medesimo dovrà intendersi sostituito dal veterinario

responsabile del servizio dell'unità sanitaria locale, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza di detti organismi; il veterinario responsabile del servizio potrà delegare altri veterinari dipendenti dalla medesima unità sanitaria locale con la qualifica di veterinari dirigenti.

Art. 15.

Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) indirizzo e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) verifiche onde assicurare la corrispondenza tra costi del servizio veterinario e relativi benefici anche ai fini dell'incremento delle produzioni animali;

c) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

d) predisposizione dei programmi per l'esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;

e) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento di servizi veterinari;

f) coordinamento e raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella Regione necessari alla programmazione statale e regionale;

g) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

h) determinazione delle modalità per l'approvvigionamento dei vaccini, dei sieri e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie e per la loro distribuzione alle unità sanitarie locali;

i) redazione della relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella Regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato ed attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;

l) promozione, sentiti gli ordini provinciali dei veterinari, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni di categoria, l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e l'Università, di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;

m) rapporti e collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle competenze statali in materia di rapporti internazionali, nonché con gli istituti sperimentali zooprofilattici e con gli istituti universitari e di ricerca;

n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale, da realizzarsi anche in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico della Sardegna e con la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari;

o) attuazione dei compiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, relativi al piano di eradicazione della peste suina africana;

p) emanazione da parte del presidente della giunta regionale, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio regionale od a parte di esso comprendente più comuni. Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 19 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, per l'esecuzione delle predette ordinanze i sindaci dei comuni interessati si avvalgono delle strutture e servizi delle unità sanitarie locali di appartenenza;

q) determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidî e servizi delle unità sanitarie locali a favore di privati, emanate con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sentiti gli ordini professionali e la commissione consiliare competente. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro. Con il procedimento di cui sopra, saranno approvate le tariffe per le altre prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria attraverso settori, presidî e servizi delle unità sanitarie locali.

Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

L'attività tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo ed espletata dall'apposito servizio veterinario.

Art. 16.

Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna deve fornire ai servizi veterinari dell'amministrazione regionale e delle unità sanitarie locali la collaborazione tecnico-scientifica per la diagnosi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli animali, l'igiene degli alimenti di origine animale e di mangimi per l'alimentazione degli animali.

Art. 17.

Norme transitorie per l'accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente

Nella prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto stabilito per i veterinari dalle tabelle di equiparazione annesse al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i restanti posti disponibili nella posizione apicale previsti per la direzione delle due aree funzionali di cui all'art. 3 della presente legge, nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla Regione, in ciascuna unità sanitaria locale ai veterinari titolari di condotta veterinaria, che abbiano una anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; detto concorso dovrà espletarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La nomina del responsabile del servizio veterinario avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Nei concorsi riservati, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, da una apposita commissione nominata dalla Regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.

Art. 18.

Norme transitorie per veterinari coadiutori

Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali può confermare, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e fino ad un triennio dall'espletamento dei primi concorsi per i veterinari collaboratori banditi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i rapporti convenzionali in atto con i veterinari coadiutori ai cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato i veterinari coadiutori sono esonarati dal requisito del limite di età.

Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna unità sanitaria locale, la Regione riserva il 50% dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori di cui al precedente primo comma, nonché a veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo già delle amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale anteriormente alla data del 31 luglio 1983.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto da almeno due anni un rapporto convenzionale con gli uffici dei veterinari provinciali.

Art. 19.

Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni

Sono soppressi gli uffici del veterinario provinciale.

Il personale veterinario inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali è iscritto, ai sensi della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle unità sanitarie locali, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano altresì al personale in servizio presso gli uffici del veterinario provinciale.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore del personale, affari generali e riforma della Regione, stabilisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa l'aliquota di personale di cui al primo comma, necessario.

Il personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro trenta giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione, la giunta regionale accoglie le domande tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle regioni e negli enti locali.

Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

Art. 20.

Servizi regionali di coordinamento

Il personale veterinario, dipendente dalla Regione, non trasferito alle unità sanitarie locali, resta assegnato al servizio veterinario della Regione ed è impiegato per servizi centrali, ovvero per quelli decentrati nel territorio, anche per assolvere a compiti di coordinamento tecnico in materia di medicina veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal piano sanitario regionale, sulla base delle specifiche competenze assegnate alla Regione.

La Regione ai fini dell'espletamento dell'attività dei servizi di cui al comma precedente continuerà ad avvalersi dei beni già in uso agli uffici del veterinario provinciale.

Art. 21.

Comando

L'amministrazione regionale, in caso di necessità, è autorizzata a richiedere il comando di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale o dagli enti sanitari sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione, secondo le modalità di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 22.

Norma finanziaria

Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nei relativi capitoli del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1985

MELIS

(4476)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. **38.**

Acquisto di partecipazione azionaria della società concessionaria del traforo del Gran San Bernardo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 7-bis *del* 23 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di rendere possibile una soluzione ai problemi della viabilità del comune di Saint-Rhémy e dell'intera vallata del Gran San Bernardo, è autorizzato l'acquisto dalla Società finanziaria di sviluppo (FIDIS S.p.a.) con sede in Torino, del 51% del capitale sociale della Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo (SITRASB S.p.a.) con sede in Torino, corrispondente a 510.000 azioni del valore nominale di lire 8.000 ciascuna, per un importo di spesa complessivo di lire 34 miliardi.

Art. 2.

La giunta regionale è delegata alla adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3.

Le designazioni di competenza regionale nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale saranno effettuate con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 4.

La spesa di lire 34 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo « Spesa per la partecipazione azionaria alla SITRASB S.p.a. » che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per lire 28 miliardi mediante prelievo di pari somma dal cap. n. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento » - settore II - sviluppo economico del bilancio di previsione per l'esercizio 1985;

per lire 6 miliardi mediante utilizzo della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, accertata sul cap. 1300 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata (variazione in aumento):

Cap. 1300. — « Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'art. 3 della legge 6 novembre 1981, n. 690. 01 Imposta sul valore aggiunto. 02 Imposta di registro. 03 Imposta di bollo. 04 Imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel P.R.A. 05 Imposte ipotecarie. 06 Tasse concessioni governative. 07 Tasse di pubblico insegnamento. 08 Tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione » . . . . . . L. 6.000.000.000

Parte spesa (variazione in diminuzione):

Cap. 50150. — « Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento » . . . » 28.000.000.000

(Variazione in aumento)

Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente - Programma 2.2.1.03 - Viabilità

Cap. 26700 (di nuova istituzione). — « Spese per la partecipazione azionaria alla SITRASB S.p.a. legge regionale 22 maggio 1985, n. 38 L. 34.000.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 maggio 1985

ROLLANDIN

(4095)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1985, n. 39.

Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sulla protezione della maternità e infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 11 *del* 25 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 150 DEL 3 MAGGIO 1985, HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, si applicano alle lavoratrici, dipendenti dell'amministrazione regionale, aspiranti madri di minori adottabili, o affidabili e nel caso di affidamento familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:

a) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stabilito in tre mesi e ha decorrenza dalla data di affidamento del minore, purché questo abbia meno di cinque anni, alla aspirante madre;

b) il periodo di astensione facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli articoli 7, primo comma, e 10 della legge citata sub *a*), possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore;

c) le assenze facoltative non retribuite, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge citata sub *a*) possono essere richieste fino al compimento del terzo anno di vita del minore.

Art. 2.

Per le concessioni dei benefici di cui trattasi, deve essere prodotto l'originale o copia autentica del documento con cui è stato disposto dagli organi o enti competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'affidamento del minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, dell'affiliazione o dell'affidamento familiare.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 maggio 1985

ROLLANDIN

La presente legge è stata:

approvata dal consiglio regionale il 2 luglio 1976;

rinviata dal presidente della commissione di coordinamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, per il riesame da parte del consiglio regionale, con nota n. 4002 del 5 agosto 1976;

riapprovata dal consiglio regionale il 30 settembre 1976.

Il Governo della Repubblica ha promosso questione di legittimità costituzionale con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 ottobre 1976.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 3 maggio 1985 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica (vedasi B.U.R. n. 14 del 22 maggio 1985).

(4096)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221